

Legge regionale 12 agosto 1993, n. 34.

Interpretazione autentica dell'articolo unico della legge regionale 28 agosto 1992, n. 23.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge:

Articolo 1

1. L'articolo unico della legge regionale 28 agosto 1992, n. 23 è interpretato nel senso che l'importo della tassa prevista dal comma secondo dell'articolo 36 della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50 già fissato dall'1 gennaio 1988 in lire 80.000 ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1987, n. 61 risulta confermato in lire 96.000 a partire dall'1 gennaio 1989, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 1988, n. 61 e, in lire 115.000, a decorrere dall'1 gennaio 1990 ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 58.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 12 agosto 1993

p. IL PRESIDENTE:
Pra

Dal procedimento di formazione della legge regionale 12 agosto 1993, n. 34

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Luigi D'Agrò, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 27 gennaio 1993, n. 2/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 11 febbraio 1993, dove ha acquisito il n. 253 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1^a commissione consiliare in data 25 febbraio 1993;
- La 1^a commissione consiliare lo ha suddiviso in due distinti progetti di legge:
 - progetto di legge n. 253/A «Interpretazione autentica dell'articolo unico della legge regionale 28 agosto 1992, n. 23»;
 - progetto di legge n. 253/B «Addizionale regionale all'imposta erariale di consumo sul gas metano»;
- La 1^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge n. 253/A in data 30 giugno 1993, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Ruddi Varisco, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 9 luglio 1993, n. 6425;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 13 luglio 1993;
- Il Commissario del Governo, con nota 9 agosto 1993, n. 5747/21107/2, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1^o comma dell'art. 127 della Costituzione.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria.